

# COMUNE DI RUFFANO PROVINCIA DI LECCE

**ORIGINALE** 

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 30-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE TARI 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11:10, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	P	Caroppo Giorgetta	A
De Vitis Francesco	P	Orlando Maria Rosaria	P
Bruno Angela Rita	P	Cantoro Massimo	P
Daniele Pamela	P	Orlando Lucia	P
Sparascio Claudio	P	Fiorito Luigi Nicola	A
Rizzello Vittoria	P	Rizzello Francesco	A
Vincenti Grazia	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **PREMESSO CHE:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell'art.1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO** che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

#### **TENUTO CONTO** che:

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- ai sensi dell'art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999, tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

RICHIAMATO l'art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

## **CONSIDERATO** inoltre:

- che l'art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art.5, del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);

**VISTO** l'art. 1 c. 169 legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che prevede come "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare il capo relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 9/09/2014 e ss.mm.iii.;

CONSIDERATO che il limite di spesa complessivo delle agevolazioni previste dall'art. 35 e 35 ter del regolamento tari succitato, da iscrivere a bilancio è pari ad € 10.000,00 nel rispetto di quanto stabilito l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16;

#### **RILEVATO che:**

- ai sensi dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 653, legge 147/2013) per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti si sono prese in

considerazione anche le risultanze dei fabbisogni standard, calcolati seguendo le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013" fornite dal Ministero delle Finanze.

i calcoli effettuati hanno permesso di evidenziare come l'importo complessivo del Piano
 TARI del Comune di Ruffano per l'anno 2019 risulta inferiore al costo standard complessivo
 calcolato ai sensi delle linee guida del Dipartimento delle Finanze.

VISTO l'art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato prorogato al 31/03/2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019;

DATO ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si rinvia alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente, alle norme legislative inerenti la TARI oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la relazione finale del piano finanziario per il tributo Tari anno 2019 redatta e presentata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio e LL.PP, con nota acquisita al prot. n. 5189 del 25/03/2019, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota pec del 25/03/2019 a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e LL.PP. inviata alla società IGIECO con la quale è stata comunicata l'elaborazione del Piano Finanziario 2019;

VISTO il Piano Finanziario contenete le tariffe per l'applicazione della TARI nell'anno 2019 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l'esercizio 2019 che prevede per il Comune di Ruffano una spesa complessiva per il servizio di € 1.246.530,73;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00;

**SENTITI** gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 3 (Orlando M.R., Cantoro, Orlando L.)

# DELIBERA

- **di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - **di prendere atto** della nota pec del 25/03/2019 a firma del Responsabile del Settore

    Assetto del Territorio e LL.PP alla società IGIECO con la quale ha provveduto a comunicare

    l'elaborazione del Piano Finanziario 2019;
- **di approvare** l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 redatta e presentata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio e LL.PP, con nota acquisita al prot. n. 5189 del 25/03/2019, utile a garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio e ad elaborare le relative tariffe, come indicato in premessa;
- **di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2019, come risultanti dalle tabelle inserite nel piano finanziario allegato;
- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
   gennaio 2019;
- di dare atto che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

- di dare atto che, ai sensi dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 653, legge 147/2013), per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti si sono prese in considerazione anche le risultanze dei fabbisogni standard, calcolati seguendo le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013" fornite dal Ministero delle Finanze e che i calcoli effettuati hanno permesso di evidenziare come l'importo complessivo del Piano TARI del Comune di Ruffano per l'anno 2019 risulta essere inferiore al costo standard complessivo calcolato ai sensi delle linee guida del Dipartimento delle Finanze.

- **di dare atto che** alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del DLgs n 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia del 5%;

- **di stabilire che** il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2019, avvenga in numero 4 RATE:

- 1 ° Rata scadenza dal 14 al 29 giugno 2019;
- 2° Rata scadenza dal 1° al 16 agosto 2019;
- 3° Rata scadenza dal 1° al 17 ottobre 2019;
- 4° Rata scadenza dal 15 al 30 novembre 2019;

e che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

-di stabilire che il limite di spesa complessivo delle agevolazioni previste dall'art. 35 e
 35 ter del regolamento IUC/Componente Tari, da iscrivere a bilancio è pari ad € 10.000,00;

-di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 3 (Orlando M.R., Cantoro, Orlando L.).

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Rizzello Vittoria Il Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa